

Alle: Direzioni Interregionali
Direzioni Regionali
Direzione Interprovinciale
Direzioni Centrali

Al: S.A.I.S.A.

OGGETTO: Linee di indirizzo per l'uniformità dell'azione amministrativa [LIUA].
Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19.
Direttiva [Dir] n. 4.

PREMESSA

Si fa seguito alle precedenti Direttive⁽¹⁾ definite nell'ambito dell'*Unità di crisi Coronavirus*(UCC)⁽²⁾.

Attese le istruzioni della Protezione Civile di cui alla nota prot. n. COVID/13616 del 13 marzo 2020, le ordinanze emergenziali adottate in esecuzione del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6 dal Ministero della Salute in data 14-15 marzo 2020 e viste, altresì, le decisioni assunte dal Comitato Tecnico⁽³⁾ per dare attuazione al "*Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro*", ne segue la necessità di diramare ulteriori direttive per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID – 19.

In merito alle citate istruzioni della Protezione Civile si fa riferimento al divieto di esportazione dei dispositivi medici indicati nella circolare del Ministero della salute prot. n. 4373 del 12 febbraio 2020, compresi gli strumenti e i dispositivi di ventilazione invasivi e non invasivi.

In merito alle citate Ordinanze del Ministero della Salute, si fa riferimento, in particolare, a:

- autorizzazione all'arrivo e alla partenza su tutto il territorio nazionale dei voli Cargo da e per la Cina per la sola consegna e ricarica merci, con obbligo per l'equipaggio e l'eventuale personale sanitario a bordo di presentazione al momento dell'arrivo in Italia di una certificazione – rilasciata dalle competenti autorità cinesi – della negatività al COVID-19 (Ordinanza 14 marzo);
- effettuazione delle operazioni di importazione di strumenti e apparecchi sanitari, nonché di dispositivi medici e di protezione individuale nelle more del versamento previsto per il rilascio del nulla osta sanitario USAMF (Ordinanza 15 marzo).

Col fine di uniformare su tutto il territorio nazionale l'azione operativa delle strutture territoriali dell'Agenzia, si forniscono le seguenti direttive di dettaglio.

⁽¹⁾ Cfr. LIUA-Dir n. 1 (prot. n. 66406/RU del 26 febbraio 2020), LIUA-Dir n. 2 (prot. n. 82295/RU del 8 marzo 2020) e LIUA-Dir n. 3 (prot. n. 89539/RU del 12 marzo 2020).

⁽²⁾ L'*Unità di crisi Coronavirus* è stata costituita in data 22 febbraio 2020 e si riunisce in seno alla Conferenza dei Direttori (CdD).

⁽³⁾ Cfr. verbali prot. n. 7308/RI del 14 marzo 2020, prot. n. 7310 del 14 marzo 2020 e prot. n. 7314 del 15 marzo 2020.

IL DIRETTORE

I. DIVIETO DI ESPORTAZIONE DEI DISPOSITIVI MEDICI DI CUI ALLA CIRCOLARE DEL MINISTERO DELLA SALUTE PROT. N. 4373 DEL 12.02.2020

È dato l'obbligo a tutti gli Uffici territoriali dell'Agenzia, con efficacia immediata e sino a nuovo ordine, di applicare rigorosamente il divieto di esportazione dei dispositivi medici di cui alla circolare in oggetto.

Tale circolare stabilisce il divieto di esportare i DPI senza previa autorizzazione, disponendo che le imprese che producono o distribuiscono tale tipologia di prodotti debbano comunicare numero e tipologia dei dispositivi prodotti. La Protezione Civile ha disposto che a tale generale divieto sono assoggettati anche i dispositivi medici indicati nella citata nota del Ministero della salute prot. n. 4373 del 12 febbraio 2020, compresi gli strumenti e di dispositivi di ventilazione invasivi e non invasivi, cui si applicheranno le disposizioni di cui all'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile prot. n. 639 del 25 febbraio 2020.

Si fa espressa riserva di estendere il divieto di esportazione in questione a dispositivi simili ovvero a dispositivi mancanti del marchio CE.

In caso di intercettazione di materiale illecitamente transitante – non utilizzabile né requisibile per i fini di contrasto alla diffusione del COVID 19 – in violazione della citata Ordinanza della Protezione Civile o delle norme penali, si dispone, nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria che i funzionari doganali procedano alle attività finalizzate a sequestro e confisca della merce illecitamente trafficata ai sensi dell'art. 25 del Codice di protezione civile, emanato con decreto legislativo 2 gennaio 2018 n. 1, degli artt. 57 comma 3 c.p.p., 30 e 32 L. 4/1929 e 324-325 DPR 43/1973, artt. 55 e 347 c.p.p. oltre che l'art. 650 c.p.

II. AUTORIZZAZIONE VOLI CARGO DA E PER LA CINA

Per i voli *Cargo* in arrivo sul territorio nazionale con provenienza Cina per la consegna ed il ricarico di merci autorizzate dal Ministero della Salute con l'Ordinanza 14 marzo 2020, è dato l'obbligo a tutti gli Uffici di attenersi rigorosamente alle indicazioni ivi indicate con particolare riferimento al controllo della certificazione comprovante la negatività al COVID-19.

All'equipaggio e al personale sanitario di accompagnamento di strumentazione o di materiale sanitario del volo destinato all'emergenza COVID-19 non si applicano le misure di cui all'art. 1, comma 2, lett. h) e i), del decreto legge 23 febbraio 2020, n° 6, convertito, con modificazioni, nella legge 5 marzo 2020, n° 13, nonché la disposizione di cui all'art. 3, comma 1, lett. m), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 marzo 2020.

Al momento dell'arrivo in Italia, quindi, i citati passeggeri sono tenuti a presentare una certificazione, rilasciata dalle competenti autorità cinesi, comprovante la negatività al COVID-19.

III. IMPORTAZIONI NELLE MORE DEL VERSAMENTO PER IL RILASCIO NULLA OSTA USMAF

Per velocizzare il più possibile le importazioni degli strumenti e apparecchi sanitari, dei dispositivi medici e di protezione individuale, richiamate anche le disposizioni diramate dal Ministero della Salute con note prot. n. 8506 del 12 marzo 2020, prot. n.8629 del 13 marzo 2020 concernenti "Indicazioni

IL DIRETTORE

importazioni di mascherine da Paesi Extra UE - emergenza sanitaria Covid-19”, si dispone che gli Uffici territoriali dell’Agenzia dovranno attenersi alle seguenti istruzioni.

Con l’Ordinanza del 15 marzo 2020 il Ministero della salute ha specificato che per l’importazione di strumenti e apparecchi sanitari nonché di DPI e dispositivi medici destinati a Protezione Civile, Enti di Stato, Istituzioni impegnate in compiti di sanità pubblica, Croce Rossa Italiana, le operazioni di controllo degli USMAF verranno effettuate nelle more del versamento previsto per il rilascio del NOS.

Le mascherine ad utilizzo DPI non rientrano tra le merci da sottoporre a sorveglianza sanitaria da parte dell’USMAF-SASN e non necessitano del rilascio del Nulla Osta Sanitario all’importazione (NOS) in quanto non sono classificate come dispositivi medici.

Ne segue che le mascherine di vario genere che pervengono attraverso voli umanitari o che sono comunque destinate all’utilizzo da parte della Protezione Civile, Enti di Stato, Istituzioni impegnate in compiti di sanità pubblica, Croce Rossa Italiana, indipendentemente dalla classificazione come dispositivo medico o dispositivo di protezione individuale, non devono essere sottoposte a controllo sanitario all’importazione da parte dell’USMAF-SASN territorialmente competente né al rilascio del relativo NOS. In tali casi è onere dei destinatari sopra citati munirsi del parere favorevole da parte dell’ISS (Istituto Superiore di Sanità) prima dell’utilizzo delle mascherine in questione, in attuazione dell’art. 34 del D.L. 2/3/2020, n. 9.

IV TRATTAMENTO FISCALE DELLE IMPORTAZIONI DI MERCE DESTINATA A FRONTEGGIARE L’EMERGENZA

In relazione alle operazioni di importazione di merce destinata a fronteggiare la situazione di emergenza COVID-19, si richiama l’attenzione di tutte le strutture sulle disposizioni previste dalla normativa unionale ai fini dell’applicazione del regime delle franchigie doganali che potrebbero trovare attuazione nella situazione emergenziale in atto.

In caso di importazioni di strumenti ed apparecchi utilizzati a scopo di ricerca, diagnosi e trattamenti medici, offerti in dono o acquistati con i presupposti specificati all’art. 57 del Regolamento n. 1186/2009, come già comunicato con la nota del 13 marzo scorso, prot. 89335RU, si potrà procedere all’importazione in franchigia dai dazi, ai sensi della menzionata disposizione; potrà essere altresì prevista la non applicazione dell’IVA al ricorrere delle condizioni indicate dall’art. 68 del DPR 633/72.

In relazione alle importazioni di altre merci introdotte nel territorio nazionale, per fronteggiare la situazione emergenziale, da Enti statali o altri Enti a carattere caritativo o filantropico autorizzati dalle Autorità doganali, potrà darsi corso all’applicazione della franchigia dai dazi doganali in attuazione dell’art. 74 del sopra citato Regolamento. In proposito, considerato che la concessione della franchigia è subordinata all’emanazione di un’apposita Decisione della Commissione, in base al successivo articolo 76 del suddetto Regolamento, l’Ente autorizzato dall’Autorità doganale effettuerà le importazioni in sospensione dal pagamento del dazio, producendo una lettera d’impegno a corrispondere i tributi eventualmente dovuti qualora le competenti Autorità Unionali non dovessero emettere la favorevole Decisione di cui sopra e a comunicare i destinatari delle merci importate.

Con riferimento al trattamento IVA da applicarsi all’ipotesi in esame, per i casi in cui ne venga richiesta l’esenzione, sono state già attivate le competenti Amministrazioni nazionali che, nelle more della decisione di autorizzazione all’applicazione dell’esenzione IVA, ai sensi degli artt. 51 e seguenti della

IL DIRETTORE

Direttiva 2009/132/CE, hanno chiesto a questa Agenzia di applicare la misura agevolativa in via provvisoria.

Nel caso in cui, tenuto conto delle condizioni previste dall'art. 84 del Reg. 1186/2009, sia possibile inquadrare le importazioni delle merci finalizzate alla gestione dell'emergenza nella fattispecie prevista dall'art. 82 lettera c) del medesimo Regolamento - concernente regali ricevuti nel quadro delle Relazioni internazionali - si autorizzerà l'Autorità/Ente interessato a ricevere le merci in franchigia dai dazi, dando applicazione in questa ipotesi all'art. 68 del DPR 633/72 ai fini dell'esenzione IVA.

Nelle relative dichiarazioni doganali sarà inserito nella casella 37, dopo il codice regime 40, il relativo codice identificativo della fattispecie di franchigia invocata come da allegato al Regolamento delegato UE 2016/341 della Commissione del 17.12.2015 (C17 in relazione all'art. 57, C26 in relazione all'art. 74, C28 in relazione all'art. 82- cfr. allegato alla circolare 45/D/2006 agg. gennaio 2017).

Laddove ricorrano le fattispecie di cui agli articoli 57 ed 82 del Regolamento 1186/2009, sarà possibile effettuare lo sdoganamento della merce anche mediante utilizzo di apposita bolletta A22 informatizzata, nella quale andrà indicata nella causale di versamento la tipologia di merce e l'indicazione che la stessa è importata in franchigia per fronteggiare l'emergenza epidemiologica in corso e, per quanto attiene ai tributi, i relativi codici dazio e IVA valorizzati a zero.

Tanto si comunica in considerazione dell'urgenza e nelle more di specifiche, diverse o ulteriori indicazioni in relazione al trattamento IVA delle diverse fattispecie sopra individuate da parte della competente Agenzia delle Entrate e del Dipartimento delle Finanze, che leggono per conoscenza.

Al fine di velocizzare le operazioni doganali dovrà essere data evidenza in dichiarazione doganale della specifica finalità della merce, indicando il codice 17YY nel campo 44 del DAU. Attraverso tale codice verrà attestato dall'operatore che trattasi di *"importazione di strumenti e apparecchi sanitari, nonché di dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale, non aventi alcun intento di carattere commerciale, destinati, in ragione dell'emergenza epidemiologica, ad enti sanitari, servizi ospedalieri ed istituti di ricerca medica, donati o acquistati dallo Stato, dalle Regioni o dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale (Ordinanza Ministero Salute del 15/03/2020)"*.

Vorranno codeste Direzioni assicurare la massima diffusione della presente e vigilare affinché sia data la massima assistenza nell'espletamento delle procedure di importazione in esame.

V. PROCEDURA TRANSITORIA E DI EMERGENZA DI SDOGANAMENTO DISPOSITIVI PER FRONTEGGIARE EMERGENZA COVID-19

Nelle more dell'adozione di linee di indirizzo relativamente alle importazioni dei dispositivi per fronteggiare l'emergenza COVID-19, per le operazioni in arrivo da effettuarsi nelle prossime 72 ore si diramano le seguenti istruzioni operative in merito alle seguenti casistiche.

Caso 1

Donazione da Soggetto Pubblico o Privato estero a Ente Pubblico Italiano o ente benefico:

- 1) per la donazione sarà sufficiente che lo speditore estero (extra UE) spedisca la partita di merce intestando i documenti di viaggio - Lettera di vettura - area al destinatario;

IL DIRETTORE

- 2) all'arrivo della merce in Italia (presumibilmente presso un aeroporto) il soggetto destinatario potrà comunicare l'arrivo alla dogana inviando via mail la lettera di vettura aerea che serve ad identificare il carico con la dichiarazione della volontà di sdoganare la partita a firma del Dirigente delegato e Rappresentante legale dell'Ente; dato il carattere non commerciale non sarà presente una fattura quanto piuttosto una dichiarazione dello speditore da cui si evinca la natura non commerciale della spedizione e quindi che trattasi di donazione;
- 3) sarà necessario comunicare il numero del volo su cui è stata spedita e all'arrivo la Dogana procederà allo sdoganamento rapido emettendo una bolletta cd. A22 in franchigia dazio ed esente IVA che accompagnerà la merce.

Sarà cura del destinatario organizzare il prelievo della spedizione presso la Dogana.

Caso 2

Acquisto da Privato italiano da produttore estero per destinazioni private (es Azienda per i suoi operai)

- 1) Anche in questo caso la procedura di sdoganamento sarà accelerata ma sarà necessario che l'importatore presenti a mezzo spedizioniere o casa di spedizione una dichiarazione doganale di importazione secondo le procedure ordinarie, inviando una mail alla Dogana interessata circa l'arrivo della spedizione al fine di ottenere un celere svincolo.
- 2) Sarà assolto dazio e IVA.

VI. LIMITAZIONE DEI CONTROLLI FISICI ALL'IMPORTAZIONE

In materia di sdoganamento delle merci, si ritiene opportuno in questa sede sgombrare alcuni dubbi interpretativi insorti a seguito del succedersi di diverse direttive, diramate in conseguenza delle misure sempre più stringenti adottate dal Governo.

L'Agenzia ha inserito l'attività di sdoganamento tra quelle indifferibili attesa l'essenzialità di tale servizio, sia in esportazione che in importazione.

Le merci italiane devono essere esportate velocemente per supportare l'economia del nostro Paese così gravemente colpita dalla attuale crisi sanitaria e le materie prime, i semilavorati, i prodotti provenienti da paesi terzi devono essere rapidamente immessi in libera pratica e lasciati alla disponibilità degli operatori economici per non far mancare le scorte alle imprese industriali e non rallentare gli approvvigionamenti alle catene di distribuzione dei beni di prima necessità e di consumo.

La linea di indirizzo fornita dall'Agenzia dapprima solo per le zone rosse, poi per tutto il territorio nazionale - è sempre stata quella di limitare i controlli fisici a quelli "obbligatori per espressa disposizione normativa o di una autorità giudiziaria", così come risultanti dalla lettura dei parametri di rischio, a prescindere dal luogo ove si effettua l'operazione doganale.

In tal senso va letta anche la nota prot. n. 89406/RU del 12 marzo 2020 della Direzione centrale Antifrode e Controlli, la quale sta provvedendo ad abbattere sempre più le percentuali di controllo nel sistema informatizzato di analisi dei rischi, per commisurarle agli effettivi controlli obbligatori come sopra descritti.

Nelle more della progressiva ritaratura del circuito doganale di controllo, va applicata senza indugio e senza esitazioni la citata linea di indirizzo che qui si intende ribadire.

VII. APPROVVIGIONAMENTO ALCOL PER USI ESENTI IN PICCOLI QUANTITATIVI

Ai fini della fornitura di alcole etilico ad accisa assolta per la produzione di igienizzanti ai fini del contrasto all'emergenza COVID-19, in attuazione dell'art. 1, co.2 del D.M. 322/2003 e della circolare n. 317 del 23.12.1993, prot.n. 4568/I dell'ex Dipartimento delle Dogane e II. II, si acconsente, senza istanza di parte, all'applicazione di Contrassegni di "tipo B" a contenitori di caratteristiche diverse, in mancanza di tipologie e tagli specifici, per confezioni fino a 10 litri. A tale scopo è ammessa l'applicazione di due (o più) contrassegni di Stato su uno stesso contenitore in modo che la loro somma sia uguale alla capacità complessiva del contenitore medesimo.

VIII. APERTURA DELLE RIVENDITE DI GENERE DI MONOPOLI

Alla luce dell'impatto socio-sanitario e emergenziale che la crisi sanitaria continua a determinare, effettuata all'esito di un'istruttoria una valutazione precauzionale finalizzata a contenere la diffusione del contagio, si forniscono le seguenti istruzioni con riferimento alle fattispecie del titolare di rivendita di generi di monopolio che intenda chiudere l'esercizio o ridurre l'orario anche laddove non sussistano accertati profili sintomatici o patologici, in considerazione delle mutate esigenze riscontrate sul territorio nazionale.

Al fine di individuare misure che consentano di conciliare l'interesse primario della tutela della salute pubblica con quella del mantenimento del servizio ed atteso altresì che il servizio di vendita di generi di monopolio, ai sensi delle disposizioni vigenti, riveste carattere di essenzialità, i titolari delle rivendite rientranti nelle fattispecie di cui sopra potranno sospendere le relative attività, previa comunicazione all'Ufficio dei Monopoli territorialmente competente.

Tale comunicazione dovrà essere corredata di autocertificazione relativamente alla sussistenza di motivi precauzionali di protezione della salute pubblica collegati all'emergenza sanitaria o di indifferibili esigenze collegate alla gestione dell'emergenza sanitaria riguardanti l'esercente o i suoi prossimi congiunti o conviventi.

Al fine di garantire il servizio di distribuzione dei generi di monopolio, il rivenditore, laddove munito di distributore automatico, sarà tenuto a garantirne il corretto e tempestivo rifornimento. In mancanza di tale dispositivo o in caso di non funzionamento dello stesso, il rivenditore, dovrà apporre in ogni caso apposito avviso con indicazione dell'ubicazione dei distributori attivi più vicini o di rivendite aperte.

I giorni di chiusura, comunicati secondo le modalità di cui sopra, saranno considerati come chiusura per forza maggiore.

Le Associazioni di categoria garantiranno, tramite i loro associati, una turnazione atta a consentire l'apertura di esercizi che assicurino una facile raggiungibilità da parte della clientela.

IL DIRETTORE

È altresì riconosciuta, per le rivendite che non intendano avvalersi della facoltà di cui sopra, la possibilità di seguire l'orario ordinario (nel qual caso non occorre alcuna comunicazione) ovvero un orario ridotto previa comunicazione all'Ufficio dei Monopoli territorialmente competente.

Nell'ipotesi da ultimo indicata, il rivenditore è tenuto ad apporre apposito avviso all'utenza circa l'orario di apertura, non inferiore comunque alle cinque ore giornaliere e a produrre apposita autocertificazione secondo modello allegato attestante l'impossibilità di apertura secondo l'orario ordinario a causa di indifferibili esigenze collegate alla gestione dell'emergenza sanitaria riguardanti l'esercente o i suoi prossimi congiunti o conviventi.

IX. APERTURA NEGOZI SPECIALIZZATI LIQUIDI

Con riferimento a tali tipologie di esercizi, all'esito di un'istruttoria con le strutture competenti, si chiarisce che con faq pubblicata sul sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 13 marzo u.s., è stata fornita interpretazione delle disposizioni contenute nel D.P.C.M., con specifico riferimento ai rivenditori specializzati di sigarette elettroniche.

È stato stabilito che: *“le rivendite di sigarette elettroniche e prodotti liquidi da inalazione rientrano tra gli esercizi esclusi dall'obbligo di sospensione e/ o chiusura, rientrando nella definizione di prodotti per fumatori. La vendita è consentita sia se effettuata in tabaccherie sia se effettuata in esercizi specializzati nella vendita esclusiva di sigarette elettroniche e prodotti liquidi da inalazione”*

L'Agenzia si riporta, sul punto, a quanto chiarito sul sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri in relazione alla problematica in questione.

X. PROTOCOLLO PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE COVID-19

In attuazione del *“Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”*, in data 14 marzo 2020, il Comitato Tecnico ha deciso di istituire una *Task Force Medica* (TFM) al fine di fornire assistenza ai dipendenti e ai propri familiari nel rispetto dei protocolli relativi all'emergenza sanitaria, minimizzando così il rischio di contagio.

OOOOOOOOOOOOOOOOOO

XI. INCARICHI CONFERITI NELLA CONFERENZA DEI DIRETTORI DEL 16 MARZO 2020

Col fine di attuare le più efficienti misure per il contenimento della diffusione del COVID-19, nell'ambito della Conferenza dei Direttori sono stati assegnati gli incarichi riepilogati nel Verbale della CdD⁽⁴⁾.

Marcello Minenna


⁽⁴⁾ Cfr. Verbale-CdD prot. n. 92986/RU del 17 marzo 2020.